



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 10 ottobre 2013

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

### RIUNIONE GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013

#### **1. Ricorso Calc. PARLA MASSIMO**

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.1.2016 inflitta seguito gara, River Platani/Quisquinese del 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 420/C.D.T. 30 del 26.3.2013)

**INAMMISSIBILE**

#### **2. Ricorso A.S.D. CIVITAVECCHIA**

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 4 in classifica alla reclamante da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, nel campionato di competenza, per violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente Sig. Luca Petrini;
- inibizione per anni 1 inflitta al Sig. Petrini Luca ai sensi dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 8081/1134 pf12-13/AM/ma del 7.6.2013; nota n. 8082/1135 pf12-13/AM/ma del 7.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione a 2 punti in classifica. Conferma nel resto.

#### **3. Ricorso CITTA' POTENZA S.S. a R.L.D.**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 alla reclamante ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.F. per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta ascritta ai propri calciatori Filippo Tortora e Simone Raspaolo, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale nota n. 8016/310pf12-13/AM/ma del 6.6.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN

**INAMMISSIBILE**

del 10.7.2013)

**4. Ricorso Sig. Simone GRILLO**

avverso la sanzione della inibizione di anni 1 per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. inflitta seguito deferimenti del Procuratore Federale - nota 8635/248pf 12-13AM/ma e 8637/565pf 12-13AM/ma del 24.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 31.7.2013)

**RESPINTO**

**5. Ricorso A.S.D. DUE TORRI**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.600,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara Due Torri/Hinterreggio del 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 24.9.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, ridetermina la sanzione riducendo l'ammenda a € 1.000,00, confermando la diffida.

**6. Ricorso S.S.D. CLODIENSE S.R.L.**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Moretto Andrea seguito gara Fortis Juventus/Clodiense del 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

**RINUNCIA**

**7. Ricorso S.S. MONOSPOLIS**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Amato Marco seguito gara Turris Neapolis/S.S. Monopolis del 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

**RESPINTO**

**8. Ricorso PORDENONE CALCIO S.S.D.**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 200,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pordenone/Sacilese del 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

**ACCOLTO**